

# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

*Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione*



## **REGOLAMENTO**

All'approvazione dell'Assemblea Ordinaria del 22 gennaio 2018



# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

## Indice

<b>Titolo I - Norme introduttive</b>	
Art. 1 - Regolamento del Collegio.....	3
<b>Titolo II - Organi e strutture del Collegio regionale e loro funzioni</b>	
Art. 2 - Organi e strutture del Collegio.....	3
Art. 3 - Assemblea.....	3
Art. 4 - Direttivo.....	4
Art. 5 - Presidente del Collegio.....	5
Art. 6 - Tesoriere.....	6
Art. 7 - Commissione Tecnica.....	6
Art. 8 - Risorse finanziarie.....	7
<b>Titolo III - Albo professionale ed elenco speciale</b> <b>(iscrizioni - trasferimenti - aggregazioni - sospensioni - cancellazioni - Guide emerite - specializzazioni - Scuole di alpinismo - disposizioni varie)</b>	
Art. 9 - Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale.....	8
Art. 10 - Modalità, documenti e versamenti necessari all'iscrizione all'Albo/Elenco(ex artt. 5, 7, 8, 9, 22, 23 - Legge 6/89).....	8
Art. 11 - Iscrizione a uno o più Albi/Elenchi territoriali (Regionali/Provinciali) (art.4, comma 2e art.22 e 23 - Legge 6/89).....	10
Art. 12 - Trasferimento e Aggregazione temporanea.....	11
Art. 13 - Validità dell'iscrizione all'Albo/Elenco.....	12
Art. 14 - Cancellazione e sospensione.....	12
Art. 15 - Guide alpine, Aspiranti Guida e Accompagnatori di media montagna iscritti al Collegio e non iscritti all'Albo.....	13
Art. 16 - Guide Emerite.....	13
Art. 17 - Specializzazioni.....	13
Art. 18 - Scuole di alpinismo.....	13
Art. 19 - Disposizioni varie.....	13
<b>Titolo IV - Provvedimenti disciplinari</b>	
Art. 20 - Provvedimenti disciplinari.....	15
<b>Titolo V - Bilanci</b>	
Art. 21 - Anno finanziario.....	15
Art. 22 - Bilanci.....	15
<b>Titolo VI - Norme Deontologiche</b>	
Art. 23 - Codice deontologico.....	16
<b>Titolo VII - Allegati</b>	
DOMANDA ISCRIZIONE	
DATI CONFERITI	
PRESA D'ATTO	
PRIVACY	
DOMICILIO PROFESSIONALE	
DOMANDA DI SOSPENSIONE	
DOMANDA DI CANCELLAZIONE	
CODICE DEONTOLOGICO	





## **Titolo I - Norme introduttive**

### **Art. 1 - Regolamento del Collegio**

Il presente regolamento, approvato dall'Assemblea del Collegio e sottoposto ad approvazione della Regione Lombardia, integra la Legge Regionale n. 26/2014 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia" e successivo Regolamento Regionale n.5/17 disciplinando il funzionamento del Collegio e quanto non dettagliato dalle norme sopra citate.

Tutto quanto riportato nel presente regolamento è da intendersi valido per le figure professionali di Aspirante Guida, Guida Alpina e Accompagnatore di media montagna, rispettivamente indicati di seguito anche come AGA, GA e AMM, tenuto conto dei rispettivi ambiti operativi come definiti dalle varie fonti normative.

## **Titolo II - Organi e strutture del Collegio regionale e loro funzioni**

### **Art. 2 - Organi e strutture del Collegio**

Il collegio regionale delle guide alpine, quale organo di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di media montagna, è formato da tutte le guide alpine iscritte all'albo della Regione, nonché da quelle ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, nonché dagli accompagnatori di media montagna iscritti all'elenco speciale.

Sono organi del Collegio:

- A. L'Assemblea
- B. Il Direttivo
- C. Il Presidente
- D. Il Tesoriere

Sono strutture del Collegio:

- E. La Commissione Tecnica

### **Art. 3 - Assemblea**

L'Assemblea è formata da tutti i componenti del collegio. Gli accompagnatori di media montagna vi partecipano senza diritto di voto; è convocata almeno una volta all'anno entro il 28 Febbraio di ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il Direttivo, ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente del Collegio mediante comunicazione scritta a tutti i membri del Collegio con riportato l'ordine del giorno relativo, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di convocazione stabilita.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei membri del Collegio aventi diritto al voto e in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente, che non può essere il Presidente del Collegio, un segretario e tre scrutatori, qualora necessari allo svolgimento delle operazioni.

Al Presidente dell'Assemblea spetta la direzione dell'Assemblea stessa e la vigilanza sul suo corretto svolgimento.

Nei casi delle elezioni delle cariche collegiali, e di nomine specifiche e ogni qualvolta l'Assemblea ne faccia richiesta, il Presidente dispone che la votazione avvenga a scrutinio segreto per mezzo di apposita scheda.

# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

Il segretario dell'Assemblea provvede alla stesura del relativo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario stesso.

Il verbale è letto ed approvato al termine della riunione o nella successiva riunione dell'Assemblea stessa.

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere il direttivo;
- b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
- c) adottare il regolamento organizzativo del collegio, su proposta del direttivo che lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
- d) pronunciarsi su ogni questione inerente la professione, che le venga sottoposta dal direttivo o da almeno un quinto dei componenti dell'assemblea.

## Art. 4 - Direttivo

Il Direttivo è formato da un numero di 7 componenti; dei quali: un accompagnatore di media montagna eletto dagli iscritti all'elenco speciale, un aspirante guida e i restanti guide alpine-maestri di alpinismo, eletti dall'assemblea tra i propri componenti;

In mancanza di candidatura di un rappresentante degli aspiranti guida o del rappresentante eletto degli accompagnatori di media montagna di cui sopra, i seggi rimanenti saranno occupati da iscritti all'albo delle guide alpine, eletti dall'assemblea.

Le elezioni del Direttivo sono indette dal Presidente del Direttivo uscente almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttivo uscente.

L'elezione avviene mediante votazione segreta a maggioranza semplice con voto limitato a cinque nominativi; in caso di parità di voti sono eletti i più anziani di iscrizione all'albo.

Il presidente e il direttivo restano in carica per quattro anni.

I membri votati ma non eletti formano una graduatoria dei sostituti in caso di decadenza dei componenti del Direttivo in carica.

I componenti del Direttivo decadono per:

1. dimissioni
2. decesso
3. revoca del mandato

Il mandato è revocato per:

1. tre assenze ingiustificate alle riunioni del Direttivo,
2. perdita dei diritti o dei requisiti.

I componenti del Direttivo decaduti sono sostituiti per surroga; qualora la lista dei votati dall'Assemblea sia esaurita si procede alla sostituzione in occasione della prima Assemblea successiva.

Il Direttivo decade per decadenza della maggioranza dei suoi componenti.

Oltre a quanto già demandato dalle leggi vigenti e dai relativi regolamenti attuativi, spetta al Direttivo:

- a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta dell'albo professionale e dell'elenco speciale, ivi compresi i compiti relativi all'iscrizione, ai rinnovi e all'invio annuale di copia dell'albo e dell'elenco alla direzione generale regionale competente;
- b) vigilare sull'esercizio della professione e adottare i provvedimenti disciplinari tramite i consigli di disciplina nei confronti di aspiranti, guide alpine ed accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento; in mancanza degli stessi consigli di disciplina e transitoriamente fino all'istituzione di questi ultimi competente è il direttivo stesso;
- c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali;
- d) dare parere, ove richiesto, alla Regione e alle altre autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;
- e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini





della formazione, di accordi di programma o progettazione, di interventi mirati o volti alla valorizzazione del territorio montano.

- f) collaborare con la Regione all'organizzazione dei corsi di formazione, avvalendosi della Commissione Tecnica ; nominare i Direttori e Vice direttori dei corsi di formazione, sentita la Commissione Tecnica.
- g) nominare il Vicedirettore dei corsi per Accompagnatore di media montagna, tramite Procedura comparativa effettuata fra gli iscritti all'elenco speciale degli AMM da almeno cinque anni.
- h) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- i) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;
- l) stabilire le caratteristiche e i massimali delle polizze assicurative
- m) stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e dell'eventuale divisa degli iscritti.
- n) concedere deleghe a membri del Direttivo o del Collegio particolarmente esperti in determinati campi fissandone i limiti operativi;
- o) nominare commissioni interne con incarichi specifici, tali commissioni devono essere presiedute da un membro del Direttivo;
- p) designare rappresentanti della categoria presso Enti regionali o locali;
- q) svolge inoltre ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legislazione statale e regionale.

Il Direttivo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento o indisposizione o delega, dal vicepresidente; deve altresì essere convocato ogni volta che lo decide il Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti del Direttivo stesso.

La convocazione del Direttivo, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante invito scritto in formato elettronico inviato ai componenti del Direttivo stesso almeno 10 giorni prima della data di convocazione stabilita; in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telefono, mail o altro mezzo di comunicazione fino a 48 ore prima della riunione.

Per le votazioni concernenti la carica di Presidente e Vice Presidente e in generale per le deliberazioni che riguardino persone il Direttivo delibera a scrutinio segreto; per tutte le altre deliberazioni il Direttivo delibera a scrutinio palese.

Per le decisioni adottate nei procedimenti d'impugnazione disciplinare, il Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei componenti. Per le altre deliberazioni il Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Prima dell'inizio delle riunioni del Direttivo il Presidente designa un segretario, anche tra persone non componenti il Direttivo medesimo.

Il segretario è incaricato di redigere un verbale riportante le deliberazioni e le decisioni assunte; il verbale sarà sottoposto ad approvazione del Direttivo alla prima riunione utile. Il verbale da approvare sarà trasmesso ai componenti del direttivo a mezzo posta elettronica entro 15 giorni dalla riunione.

Il Direttivo delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voto, quello del Presidente o, in sua assenza, quello del Vice Presidente, è determinante.

## **Art. 5 - Presidente del Collegio**

Il Presidente è eletto dal direttivo fra i propri componenti.

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta del Direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio tra i due componenti più votati nel primo scrutinio.

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio in ogni sede.

Il Presidente, nelle decisioni che coinvolgono le sorti del Collegio, deve operare con l'avallo della maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo.

Nella gestione finanziaria, al Presidente sono concesse operazioni contabili fino ad un tetto massimo di spesa per singola operazione, stabilito annualmente dal Direttivo.

Il vicepresidente è proposto dal Presidente e nominato dal Direttivo e sostituisce il Presidente stesso in tutte le sue funzioni e con gli stessi poteri in caso di assenza, impedimento, indisposizione o delega.



## **Art. 6 - Tesoriere**

Il tesoriere è proposto dal Presidente e nominato dal Direttivo tra i membri dello stesso, e resta in carica per la durata del Direttivo.

Il Tesoriere ha il compito di: elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea; vigilare sulla regolare riscossione delle quote annuali poste a carico degli iscritti, ed in generale su tutte le movimentazioni di natura economica e finanziaria.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Tesoriere si avvale del personale del Collegio e di eventuali collaboratori esterni.

## **Art. 7 - Commissione Tecnica**

La Commissione Tecnica è composta dai membri del Collegio, con riferimento alla sola iscrizione a titolo primario, in possesso del diploma di Istruttore Guida alpina - Maestro di alpinismo conseguito a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio Nazionale Guide alpine italiane.

Spetta alla Commissione Tecnica:

1. fornire supporto tecnico al Direttivo;
  2. elaborare un calendario di attività tecniche da sottoporre annualmente al Direttivo e, se approvato, curarne la realizzazione;
  3. strutturare i corsi di formazione in funzione dei profili professionali approvati dal Co.Na.Gai.
  4. fornire al Direttivo le indicazioni tecniche per l'effettuazione di prove attitudinali ed esami di abilitazione;
  5. attendere alla predisposizione di materiale tecnico e didattico.
  6. organizzare i corsi di formazione e aggiornamento, su richiesta del Direttivo e in accordo con il Direttore Responsabile dei corsi (Presidente del Collegio), anche indicando il o i Direttori tecnici del ciclo formativo, al Direttivo.
- I Direttori tecnici vengono nominati per la durata di un ciclo formativo, possono essere due, uno per corso AMM e uno per corsi AGA e GA.
  - La Commissione tecnica individua, tra i membri della Commissione stessa, il o i Direttori mediante votazione segreta a maggioranza assoluta e lo comunica al Direttivo.
  - Il Direttore tecnico dei corsi AGA/GA individua, tra i membri della Commissione stessa, il Vice Direttore al quale può delegare ogni suo compito.
  - Il Vice Direttore del corso AMM viene nominato dal Direttivo per la durata di un ciclo formativo, tramite Procedura comparativa effettuata fra gli iscritti all'elenco speciale degli AMM da almeno cinque anni, e deve essere nominato per ogni ciclo formativo.

Il Presidente della Commissione Tecnica deve essere in possesso del diploma di Istruttore di guida alpina - maestro di alpinismo ed è eletto dall'Assemblea.

L'elezione del Presidente della Commissione Tecnica, indetta dal Presidente uscente del Direttivo in concomitanza con l'elezione del Direttivo stesso, si svolge con voto limitato a un nominativo; risulta eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età ;

Il Presidente della Commissione Tecnica resta in carica fino alla scadenza del Direttivo.

Il vicepresidente della Commissione Tecnica è nominato dalla Commissione Tecnica, su indicazione del Presidente.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni e con gli stessi poteri in caso di assenza, impedimento, indisposizione o delega.

La Commissione Tecnica si riunisce almeno due volte l'anno convocata dal suo Presidente; deve altresì essere convocata quando lo richieda il Presidente del Collegio o un terzo dei componenti del Direttivo.

E' prevista la partecipazione alle riunioni di Commissione tecnica del Vicedirettore del corso AMM su richiesta motivata dello stesso, del Presidente o di un terzo dei componenti.

Il Presidente della Commissione Tecnica regionale partecipa all'attività della Commissione Tecnica nazionale.

# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

La convocazione della Commissione Tecnica, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante invito scritto in formato elettronico inviato ai componenti almeno 10 giorni prima della data di convocazione stabilita; in caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telefono, mail o altro mezzo di comunicazione fino a 48 ore prima della riunione.

## **Art. 8 - Risorse finanziarie**

Per il funzionamento del Collegio, dei suoi organi e strutture, i membri versano quote d'iscrizione annuali che possono essere differenziate per le Guide alpine - Maestri di alpinismo iscritti all'albo e gli Accompagnatori di media montagna iscritti all'elenco speciale, come stabilita da apposita delibera di direttivo con cadenza annuale.

Le quote di iscrizione devono essere versate con le modalità e le scadenze stabilite dal Direttivo.

In caso di morosità sono applicati gli interessi al tasso soglia. Il pagamento, con l'integrazione della mora è possibile fino al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello per cui è dovuta la quota associativa; oltre questo termine il mancato pagamento dà luogo a sospensione dall'albo. L'iscrizione a seguito di sospensione per morosità comporta il pagamento di tutte le quote arretrate non versate.

La quota di iscrizione non è frazionabile.





## **Titolo III - Albo professionale ed elenco speciale**

**(iscrizioni - trasferimenti - aggregazioni - sospensioni - cancellazioni - Guide emerse - specializzazioni - Scuole di alpinismo - disposizioni varie)**

### **Art. 9 - Tenuta dell'albo e dell'elenco speciale**

Il Collegio custodisce e aggiorna l'albo professionale delle Guide alpine - maestri di alpinismo e degli aspiranti guida e l'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna della Regione Lombardia.

L'iscrizione agli Albi ed all'Elenco speciale ha scadenza calendariale corrispondente con l'anno solare.

Gli iscritti all'albo ed all'elenco speciale hanno l'obbligo di comunicare al Collegio ogni variazione dei dati precedenti entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione.

L'iscrizione è rinnovata automaticamente, previo versamento della quota annuale, per ulteriori due annualità solari oltre a quella di iscrizione.

### **Art.10 - Modalità, documenti e versamenti necessari all'iscrizione all'Albo/Elenco(ex artt. 5, 7, 8, 9, 22, 23 - Legge 6/89)**

- 1) Domanda di iscrizione in marca da bollo in corso di validità all'atto della presentazione della domanda. (imposta di bollo ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Tariffa - Parte Prima, Allegato A al DPR 26 ottobre 1972, n. 642. "Disciplina dell'imposta di bollo");
- 2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa dell'importo normativamente previsto alla data del versamento (DPR 26 ottobre 1972, N. 641 - "Disciplina sulle Tasse di Concessione Governativa") da versarsi nei seguenti casi:
  - a. prima iscrizione all'Albo/Elenco;
  - b. passaggio di grado professionale da aspirante guida alpina a guida alpina - maestro di alpinismo (come da risoluzione Agenzia Entrate n. 59 del 12/05/2006);
  - c. nuova iscrizione all'Albo/Elenco dopo un'avvenuta cancellazione;

Versamento da effettuarsi sul c/c postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative (bollettino reperibile all'Ufficio Postale); apporre sul retro del bollettino la causale "Iscrizione all'Albo".

- 3) Scheda Dati Conferiti (vedasi allegato).
- 4) Presa d'atto (vedasi allegato).
- 5) Informativa sulla Privacy (vedasi allegato).
- 6) Fotocopia allegata di documento di identità valido. (ai sensi dell'art. 35 del DPR n. 445/2001 sono equipollenti alla carta d'identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato).
- 7) Fotocopia allegata del tesserino del Codice Fiscale.
- 8) Versamento della quota d'iscrizione annuale all'Albo/Elenco - come stabilita da apposita delibera di direttivo con cadenza annuale.

Le quote comprendono:

- ✓ quota iscrizione all'Albo/Elenco regionale
- ✓ quota iscrizione al Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane
- ✓ quota iscrizione e bollino Associazione Guide Alpine Italiane - AGAI (iscrizione facoltativa)
- ✓ quota iscrizione e bollino Associazione UIAGM (solo per le guide alpine - maestri di alpinismo)

# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

Il pagamento dovrà avvenire entro il termine previsto dalla delibera di cui sopra ed esclusivamente tramite bonifico bancario sul cc intestato al Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia come indicato nella relativa comunicazione.

In caso di iscrizione a più di un Albo/Elenco è dovuta solamente la quota relativa all'iscrizione all'Albo regionale; non sono nuovamente dovute la quota iscrizione al Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, la quota iscrizione e bollino Associazione Guide Alpine Italiane - AGAI (iscrizione facoltativa), e la quota iscrizione e bollino Associazione UIAGM (solo per le guide alpine - maestri di alpinismo).

9) Foto Tessera in formato digitale (da inviarsi all'indirizzo e-mail del Collegio regionale). Il Collegio regionale rilascerà la tessera di riconoscimento nazionale o Uiagm (o entrambe, secondo il caso).

L'immagine inviata, necessaria al rilascio del tesserino professionale di riconoscimento deve essere conforme agli standard previsti per il rilascio della carta d'identità o passaporto (vista viso frontale ripreso da sotto le spalle, senza copricapi, occhiali da sole e con sfondo omogeneo chiaro). La tessera il cui rilascio è competenza del Collegio di appartenenza sarà consegnata quando ricevuta dal CONAGAI, sottoscrittore della convenzione con gli enti e ditte individuate alla loro materiale produzione.

10) Attestazione stipula di idonea polizza RCT professionale con massimale minimo di copertura di € 5 milioni per AMM e AGA, 10 milioni per GA (tali massimali minimi potranno essere modificati con delibera del direttivo).

La polizza RCT può essere stipulata tramite il Collegio regionale e pertanto la relativa quota è da versarsi in aggiunta alla quota d'iscrizione oppure presentando all'indirizzo e-mail del Collegio l'attestazione di pagamento dell'assicurazione contratta personalmente.

La quota premio della polizza RCT, se contratta tramite il Collegio regionale, va sommata alla relativa quota d'iscrizione di cui al punto 9 e versata in unica soluzione con le stesse modalità dello stesso punto.

Sono esclusi dalla presentazione delle polizze RCT i professionisti, iscritti anche ad altro Albo/Elenco regionale, con il quale mantengono i rapporti amministrativi primari.

11) Certificato di idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dall'ATS competente per territorio come previsto dal R.R. n. 5/17 e smi (art. 22, 8 e 5 l. 6/89).

12) Richiesta facoltativa e volontaria di adesione alla sezione nazionale AGAI del Club Alpino Italiano. L'adesione all'AGAI può essere fatta tramite i Collegi regionali contestualmente all'iscrizione all'Albo/Elenco o inviando mezzo posta ordinaria all'indirizzo Associazione Guide Alpine Italiane, Via Petrella 19/A - 20124 Milano:

a. Nuova iscrizione:

⇒ domanda di iscrizione;

⇒ n.1 foto tessera per l'emissione della nuova tessera.

b. Trasferimento da altra sezione:

⇒ domanda di trasferimento;

⇒ attuale tesserino sezionale CAI.



# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

## **Art.11 - Iscrizione a uno o più Albi/Elenchi territoriali (Regionali/Provinciali) (art.4, comma 2 e art. 22 e 23 - Legge 6/89)**

L'iscrizione va fatta nell'Albo/Elenco della regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. Tale intendimento si determina in espressioni di volontà **organizzativa, promozionale e di accordi** su un determinato territorio regionale/provinciale.

Richiedono iscrizione ai sensi dell'art. 4 comma 2 e degli artt. 22 e 23 i seguenti casi esemplificativi:

- ✓ iscrizione presso un Albo/Elenco per poter esercitare ai sensi dell'art. 4 comma 3 e degli artt. 22 e 23;
- ✓ ulteriore domicilio professionale presso altra regione/provincia autonoma diversa da quella della prima iscrizione;
- ✓ più succursali/sedi di scuole di alpinismo o scialpinismo in regioni e/o province autonome diversa da quella della prima iscrizione;
- ✓ offerta di singoli professionisti delle proprie prestazioni professionali in loco (recapito sul territorio);
- ✓ offerta di singoli professionisti o scuole di prestazioni professionali presso agenzie, associazioni, organizzazioni o quant'altro in loco (attività specifica caratterizzante il territorio/recapito sul territorio).

La volontà professionale di cui sopra non seguita da iscrizione all'Albo/Elenco territoriale competente determina illecito deontologico ed amministrativo (L.R. 26/14 art. 15) in base al suo perdurare e alla reiterazione.

Diversamente dalle condizioni di cui sopra l'art. 4 comma 3 L. 6/89 determina che "L'iscrizione all'Albo professionale delle guide alpine - maestri di alpinismo o degli aspiranti guida di una regione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale"(temporaneo e occasionale).

La disamina di quanto sopra vincola pertanto a una seconda iscrizione a domanda (comma 3) presso l'Albo/Elenco territoriale in cui si intende:

- ✓ esercitare stabilmente cioè usufruendo di un recapito, anche solo stagionale (comma 5);
- ✓ offrire le proprie prestazioni (comma 5, offrire inteso come proposta o accordo commerciale presso terzi sul territorio e/o offrirsi sul mercato con qualsiasi mezzo pubblico quindi con recapito).

In questo caso tutte le attività di controllo sulle iscrizioni sono a carico dei vari Collegi (in base al territorio in cui opera) a cui appartiene l'iscritto (più iscrizioni) il quale dovrà dimostrare incondizionatamente la sua idoneità alla nuova iscrizione e comunque comunicare il suo status di pluri iscritto ogni qual volta opti per una nuova iscrizione presso altro Collegio.

Gli oneri d'iscrizione sono autonomamente esigibili dai singoli Collegi territoriali coinvolti, in quanto trattasi di vera e propria iscrizione.

L'iscrizione va fatta nell'albo della Regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. E' ammessa nel caso la guida alpina o l'aspirante guida intenda esercitare stabilmente la professione nel territorio di più regioni, l'iscrizione in più di un albo, come previsto dall'art. 4 comma 3 l. 6/89.

L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna non è di per sé incompatibile con gli impieghi pubblici o privati, né con l'esercizio di altre attività di lavoro autonomo.





## Art.12 - Trasferimento e Aggregazione temporanea

**Trasferimento** - art. 6 - comma 1 e 2 e art. 22 - comma 3 - L.6/89

Il trasferimento può avvenire a domanda dei singoli professionisti nel caso in cui il richiedente trasferisce in modo permanente la sua iscrizione presso altro Collegio territoriale. In questo caso i professionisti che adottano il trasferimento sono cancellati da un Albo/Elenco e iscritti in un altro Albo/Elenco;

Tale movimento deve essere corredato della documentazione in nulla osta (regolarità delle iscrizioni precedenti, regolarità disciplinare e assicurativa, idoneità psico fisica e adempimento agli obblighi di formazione continua/aggiornamento professionale obbligatorio). L'interessato deve dichiarare il proprio domicilio, residenza o stabile dimora presso un comune della regione in cui si trasferisce (comma 1 e 2).

Il Collegio ricevente deve farsi carico della richiesta (comma 2).

Il professionista che intende trasferirsi deve comunicarlo al Collegio lombardo tramite modulo allegato debitamente compilato e fare richiesta di trasferimento al Collegio ricevente.

Il Collegio di provenienza deve trasmettere via PEC o raccomandata AR al Collegio ricevente il fascicolo del professionista completo di tutti i documenti attestanti la correttezza dell'iscrizione; deve inoltre comunicare al Collegio ricevente l'anno di scadenza dell'iscrizione per permettere la verifica dell'adempimento agli obblighi di formazione continua e della validità del certificato di idoneità psico-fisica.

La partecipazione agli oneri di sostentamento del Collegio - oneri di iscrizione all'Albo/Elenco - saranno quelli stabiliti dal nuovo Collegio di appartenenza e tutte le competenze amministrative di controllo sull'iscritto sono ad esso trasferite.

**Aggregazione temporanea** - art. 6 - comma 3 e 4 - L.6/89

L'aggregazione temporanea è lo strumento previsto dal legislatore per agevolare la necessità di un organismo professionale organizzato, come le Scuole di alpinismo, di sopperire alle eventuali carenze di organico temporaneo o stagionale necessario al regolare svolgimento delle sue attività. Questa opportunità è quindi concessa solo ed esclusivamente alle guide alpine e presso Scuole di alpinismo o scialpinismo già registrate presso un Collegio territoriale (commi 3 e 4). Le Scuole potranno così rivolgere la loro attenzione anche a guide iscritte presso altri Albi. Il profilo professionale deve essere in questo caso completo; infatti in questo contesto l'aggregazione non può essere disposta per gli aspiranti guida alpina (è una delle limitazioni imposte al primo grado professionale).

Il Collegio ricevente dovrà farsi carico di richiedere il nulla osta al Collegio di provenienza, attestante la regolarità d'iscrizione (garanzia di controllo su atti amministrativi), mentre le competenze sugli aspetti deontologici, amministrativi, disciplinari ecc. (anche su indicazione del collegio regionale nei cui elenchi è iscritta la scuola di alpinismo presso cui è effettuata l'aggregazione temporanea) restano a carico del Collegio in cui il professionista è iscritto "conservando l'iscrizione negli Albi delle regioni di appartenenza" (il tutto anche su indicazione/ segnalazione del collegio regionale nei cui elenchi è iscritta la scuola di alpinismo presso cui è effettuata l'aggregazione temporanea).

Per l'aggregazione non occorre che il richiedente comunichi il domicilio o la dimora, in quanto per ottemperare alle normali disposizioni di pubblica sicurezza e di elezione di domicilio/recapito professionale il "garante" è implicitamente la Scuola presso la quale dichiarerà di "appoggiarsi" per esercitare la professione.

Si dispone che l'aggregazione temporanea, ai sensi del comma 3 art. 6 L.6/89, abbia durata massima di sei mesi, i quali decorrono dalla data emissione del provvedimento autorizzativo; in alternativa e su richiesta dell'interessato potrà avere decorrenza prefissata, con termine iniziale e finale come da esigenze del richiedente (sempre rispettando il limite normativo di sei mesi); in ogni caso la quota dovuta al collegio Lombardo sarà sempre della metà di quella ordinaria, salvo nuova delibera del consiglio direttivo in merito.

Il superamento dei limiti concessi costituisce infrazione delle norme deontologiche salvo richiesta dell'aggregato di adeguare il suo status ad una seconda iscrizione.



## Art.13 - Validità dell'iscrizione all'Albo/Elenco

L'iscrizione all'albo/elenco ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psicofisica e subordinata all'adempimento degli obblighi di aggiornamento professionale/formazione continua (art.8 L. 6/89).

Fermo quanto previsto dal periodo precedente, l'iscrizione annuale è rinnovata automaticamente, previo versamento della quota annuale e accertamento regolarità RCT.

Alla scadenza l'iscrizione triennale è rinnovata automaticamente, previo versamento della quota annuale, accertata la regolarità della polizza RCT e corredata della necessaria documentazione (certificato di idoneità psicofisica e documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento/formazione continua).

In deroga, ma esclusivamente per l'aggiornamento professionale, è concessa una proroga di un solo anno dalla cessazione dell'impedimento, per malattia o altre comprovate cause di forza maggiore, come da art.16 comma 3 R.R.5/2017

## Art.14 - Cancellazione e sospensione

la **sospensione**, nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo/Elenco, può avvenire per:

- ✓ richiesta dell'iscritto per temporanea sospensione dell'esercizio della professione;
- ✓ mancato rispetto degli obblighi di formazione continua/aggiornamento professionale;
- ✓ morosità nel pagamento delle quote dei rinnovi annuali nei termini fissati dal consiglio direttivo;
- ✓ irregolarità nella stipula della polizza assicurativa RCT;
- ✓ a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi.

La **cancellazione** può avvenire per:

- ✓ richiesta dell'iscritto per definitiva cancellazione dall'Albo/Elenco;
- ✓ decesso;
- ✓ trasferimento ad Albo/Elenco regionale di altra regione;
- ✓ a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi.
- ✓ a seguito di mancato rinnovo triennale
- ✓ cessazione dell'attività professionale per invalidità
- ✓ cessazione dell'attività professionale per anzianità

Norme generali:

Il Consiglio Direttivo delibera la cancellazione o sospensione:

- ✓ il Collegio comunica via Pec o posta raccomandata all'interessato la disposizione e richiede la restituzione del tesserino personale e del distintivo del Collegio;
- ✓ la cancellazione o sospensione dall'Albo/Elenco è altresì comunicata dal Collegio regionale al Collegio nazionale e alle autorità interessate;

L'iscritto chiede la cancellazione o sospensione:

- ✓ l'iscritto deve presentare apposita istanza di cancellazione o sospensione indirizzata al Collegio; la domanda deve essere inviata via pec o posta raccomandata e deve essere redatta in bollo;
- ✓ se la richiesta di cancellazione o sospensione viene manifestata da parte dell'iscritto nel corso dell'anno, la quota di iscrizione per quell'anno è comunque dovuta;
- ✓ la quota di iscrizione non è dovuta per tutti gli anni nei quali l'iscritto è cancellato o sospeso dall'albo, ma sarà di nuovo dovuta per l'anno in cui verrà richiesta la re-iscrizione (in caso di reiscrizione a seguito di cancellazione sarà dovuta nuovamente anche la TGC, come previsto nel paragrafo riguardante le nuove iscrizioni).

# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione



## **Art.15 - Guide alpine, Aspiranti Guida e Accompagnatori di media montagna iscritti al Collegio e non iscritti all'Albo**

Le GA, gli AGA e gli AMM che hanno cessato l'attività per anzianità (raggiungimento dei requisiti previdenziali) o per invalidità fanno parte del Collegio (Legge 6/89, art. 13 comma 2) e vengono iscritti nell'elenco dei soli iscritti al Collegio previa richiesta da formulare in fase di cancellazione dall'albo/elenco.

Gli iscritti al solo Collegio:

- ✓ partecipano al sostentamento del Collegio con una quota d'iscrizione stabilita dal Direttivo;
- ✓ non possono assumere cariche amministrative riservate agli iscritti all'Albo professionale (art. 13 comma 5).
- ✓ fanno parte dell'assemblea.
- ✓ non possono svolgere e/o ricoprire incarichi professionali riservati agli iscritti all'Albo.

Sono da considerarsi cessate dall'attività per anzianità, previa domanda al Collegio, gli iscritti che al momento della cessazione dell'attività abbiano raggiunto i requisiti previdenziali.

Sono da considerarsi cessate dall'attività per invalidità, previa domanda al Collegio, i membri che dichiarino l'impossibilità permanente di esercitare l'attività a seguito di malattia o infortunio dietro presentazione della documentazione medica probante.

## **Art.16 - Guide Emerite**

Il riconoscimento dell'onorificenza del titolo di Guida alpina Emerita è data, previa domanda, dal Direttivo, alle Guide alpine - Maestri di alpinismo che al momento della cessazione dell'attività vantino almeno 25 anni di attività professionale ovvero 65 anni di età.

## **Art.17 - Specializzazioni**

Il Collegio regionale riporta le specializzazioni (art. 10 L 6/89) conseguite da ogni iscritto mediante annotazione.

## **Art.18 - Scuole di alpinismo**

L'apertura e l'esercizio di Scuole di alpinismo o di scialpinismo per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento è soggetta ad autorizzazione da parte di Regione Lombardia che ne definisce le specifiche mediante Legge regionale e rispettivo Regolamento regionale.

La Direzione e la Rappresentanza legale della Scuola deve essere affidata ad una Guida alpina iscritta all'albo del Collegio regionale Guide alpine Lombardia.

La Scuola, (nonché singolarmente le GA, AGA e AMM) deve essere coperta da polizza assicurativa RCT derivanti dalle proprie attività con un massimale minimo di copertura di € 2 milioni.

Alle Scuole è fatto obbligo di trasmettere al Collegio le informazioni relative all'organico, all'ubicazione della sede o recapito della Scuola; ciò ad ogni avvenuta variazione o su richiesta del Collegio.

Il Collegio esercita funzioni di vigilanza sulle Scuole.

## **Art.19 - Disposizioni varie**

### **ALBO/ELENCO UNICO NAZIONALE - DPR 137/2012**

L'insieme degli Albi/Elenchi territoriali forma l'Albo/Elenco unico nazionale degli iscritti tenuto dal Collegio nazionale.

I Collegi regionali/provinciali sono tenuti a fornire per via telematica al Collegio nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo/Elenco unico nazionale.

Per ottemperare a questo obbligo il Collegio nazionale e i Collegi territoriali adottano un unico sistema anagrafico.

# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

## TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

La tassa sulla concessione governativa (TCG) è la tassa da corrispondere all' Erario ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, nr. 641 per l'esercizio di professioni arti e mestieri "Disciplina delle tasse sulle concessioni governative".

La tassa è dovuta all'atto della prima iscrizione o della re-iscrizione all'Albo/Elenco e al cambio di grado professionale (passaggio da aspirante guida a guida alpina) .

la tassa non è dovuta in caso di trasferimento dell'iscrizione da un Collegio Regionale a un altro Collegio Regionale; (salvo se il trasferimento avviene da Collegio di provincia autonoma esentata a regione non esentata).

la tassa è dovuta all'Agenzia delle Entrate e si paga con bollettino di conto corrente postale intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – conto corrente n. 8003; dal 1° febbraio 2005 l'ammontare è di euro 168.00 causale "iscrizione all'Albo";

## IMPOSTA DI BOLLO SULLE ISTANZE

Le domande di iscrizione, trasferimento, aggregazione, sospensione e cancellazione e qualsiasi altra istanza rivolta ai Collegi territoriali, tendenti ad ottenere l'emanazione di un atto o un provvedimento amministrativo sono da intendersi quali atti/istanze rivolti a pubblica amministrazione. Tali richieste rientrano tra quelle previste dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Sono soggetti all'imposta di bollo anche le istanze che gli iscritti rivolgono al proprio Collegio di appartenenza, per il rilascio di un certificato.

## NUMERO DI ISCRIZIONE

Il Collegio regionale/provinciale assegna a ogni professionista all'atto della prima iscrizione o iscrizione secondaria o trasferimento un numero identificativo univoco per la cui composizione si fa riferimento alla norma ISO 3166 e alle seguenti disposizioni:

- ✓ il numero id è composto da 10 cifre/lettere
- ✓ le prime due posizioni corrispondono al codice identificativo nazionale (ISO 3166, [https://it.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-1\\_alpha-2](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1_alpha-2))
- ✓ la terza e quarta posizione corrispondono al codice identificativo della regione/provincia autonoma (ISO 3166, [https://it.wikipedia.org/wiki/ISO\\_3166-2:IT](https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:IT))
- ✓ la quinta posizione identifica la qualifica professionale:

a = guida alpina

b = aspirante guida

c = accompagnatore di media montagna

d = guida vulcanologica

- ✓ le ultime 5 posizioni sono determinate in modo univoco (progressivo) a cura del Collegio regionale/provinciale

Esempio (Italia, regione Lombardia, guida alpina):

I	T	2	5	a	0	0	2	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

## POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Il decreto legge 185 del 29 novembre 2008 stabilisce l'obbligo, per i professionisti iscritti in albi o elenchi di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), in particolare il comma 7 dell'art.16: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ... entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto..."

Di conseguenza per GA, AGA e AMM diviene obbligatoria dal 29/11/2009 e va comunicata all'ordine o collegio di appartenenza.

## AGGIORNAMENTO DATI

È fatto obbligo e cura di ogni iscritto comunicare alla Segreteria del Collegio le variazioni e aggiornare il proprio domicilio professionale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo PEC e indirizzo mail.

## PROFESSIONISTI UE ED EXTRA UE

Si rimanda alla L.R. 26/14 e relativo regolamento.

Le Guide alpine europee che vogliono esercitare la professione in Italia devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale, anche tramite la European Professional Card.

Le Guide alpine che hanno conseguito il titolo professionale in un Paese non appartenente all'Unione Europea e vogliono esercitare in Italia la propria attività, devono chiedere il riconoscimento del titolo professionale secondo la procedura ordinaria disponibile sul sito del Ministero - Ufficio per lo Sport.

## Titolo IV - Provvedimenti disciplinari

### Art. 20 - Provvedimenti disciplinari

Il Collegio regionale vigila sull'esercizio della professione e adotta i provvedimenti disciplinari tramite i consigli di disciplina nei confronti di aspiranti, guide alpine ed accompagnatori di media montagna che si rendano colpevoli di violazioni delle norme di deontologia professionale o del presente regolamento; in mancanza degli stessi consigli di disciplina e transitoriamente fino all'istituzione di questi ultimi competente è il direttivo stesso, applicando i principi contenuti nel codice deontologico allegato e parte integrante del presente regolamento.

## Titolo V - Bilanci

### Art. 21 - Anno finanziario

Per ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, il Direttivo predispone un bilancio consuntivo ed un bilancio di previsione.

### Art. 22 - Bilanci

I bilanci sono approvati dall'Assemblea.



# Collegio Regionale Guide alpine Lombardia

Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione

## **Titolo VI - Norme Deontologiche**

### **Art. 23 - Codice deontologico**

Le guide alpine - maestri di alpinismo, gli iscritti nell'albo professionale e all'elenco speciale sono tenuti ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme deontologiche professionali stabilite dall'apposito Codice deontologico delle guide alpine approvato dall'Collegio Nazionale Guide alpine italiane (Co.Na.Gai.) ed allegato al presente regolamento quale parte integrante.

## **Titolo VII - Allegati**

- Domanda di iscrizione
- Dati conferiti
- Presa d'atto
- Privacy
- Domicilio professionale
- Domanda di sospensione/cancellazione
- Codice deontologico

